

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Profili istituzionali

1. Il Comune ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali e nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – Lisbona, 13 dicembre 2007 che prevede l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di **benessere degli animali in quanto esseri senzienti**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, configura questo regolamento per indirizzare i cittadini tutti ad un corretto rapporto con le specie animali presenti sul territorio, nel rispetto delle loro esigenze etologiche e di benessere, ad una migliore conoscenza e comprensione delle normative vigenti in tema di tutela animale e verso un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

Art. 2

Valori etici e culturali

Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle normative nazionali e regionali:

1. favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente; promuove, sostiene ed incentiva interventi e programmi rivolti alla conservazione degli ecosistemi presenti e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
2. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli;
3. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto nel periodo scolastico, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
4. disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, l'abbandono e i maltrattamenti;
5. si impegna a promuovere, diffondere ed applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative europee, dalle Leggi nazionali e della Regione Veneto;
6. in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato Protezionistiche, Animaliste ed altri soggetti privati, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione ed attività di informazione con lo scopo di incentivare l'adozione degli animali abbandonati ed arginare i fenomeni del randagismo e del vagantismo, anche attraverso la sterilizzazione;
7. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo od associato, attività connesse alla cura degli animali, nel rispetto delle normative vigenti, anche per uno sviluppo della personalità;
8. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
9. si adopera, in collaborazione con gli enti preposti, per impedire la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia oggettivamente non idoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciandone lo smarrimento o non ritirando l'animale, presso il canile/oasi felina/centro di recupero dove è stato portato dopo il

ritrovamento;

c) sia stato sanzionato per fattispecie concernenti il maltrattamento di animali o mancanza di rispetto verso il benessere di qualsivoglia specie;

d) abbia pendente anche un solo procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

10. promuove ed incentiva, anche in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato Protezionistiche ed Animaliste e con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda ASL competenti per il territorio, campagne di sterilizzazione per i cani ed i gatti detenuti a qualsiasi titolo, garantendo l'apposizione del microchip e l'iscrizione all'anagrafe, quando previsto;

11. auspica, nei metodi di allevamento, il massimo rispetto nei confronti dell'animale, compatibilmente con i valori etici e culturali riportati nel presente Regolamento e dettati dalla normativa vigente;

12. auspica, per quanto concerne la macellazione degli animali da reddito, che la pratica venga applicata con metodologie il meno cruento possibile, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale;

13. disincentiva l'apertura di strutture per l'allevamento di animali da pelliccia e per la sperimentazione animale.

Art. 3

Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela di ogni specie animale presente sul territorio di competenza.

2. Al **Comune** spetta, sulla base del DPR 31 marzo 1979, la funzione di vigilanza sull'osservanza dei Regolamenti concernenti la protezione degli animali di ogni specie.

3. Il Sindaco, quale **autorità sanitaria locale** e ufficiale di Governo, può emanare provvedimenti straordinari per motivi sanitari o di pubblica sicurezza per la gestione delle specie presenti in modo stabile sul territorio comunale.

4. In caso di maltrattamento di animali da affezione, il Sindaco, può disporre che siano posti in osservazione.

Art. 4

Organizzazioni di Volontariato animaliste e zoofile

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, anche con il coinvolgimento delle realtà presenti nelle politiche locali connesse alla tutela animale.

2. Le Organizzazioni di Volontariato ambientaliste, animaliste e zoofile iscritte regolarmente negli elenchi del Registro regionale del volontariato, nonchè gli altri enti pubblici il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle specie urbanizzate e promuovere il rapporto uomo-animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali;

b) collaborano alla risoluzione dei problemi connessi alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5

Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non altrimenti specificata, si applica ad ogni

specie presente sul territorio comunale.

2. Per animale d'affezione o da compagnia si intende ogni animale detenuto, o destinato ad esserlo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

3. Per animale da reddito in allevamento a carattere familiare, si intende ogni specie allevata per esclusivo uso e consumo nell'ambito familiare stesso.

4. Per animale sinantropo si intende ogni animale che vive a contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (piccioni, topi, ecc...).

5. Per fauna selvatica si intende ogni specie animale che risiede stabilmente o temporaneamente sul territorio, allo stato libero.

6. Per colona felina si intende ogni gruppo di gatti che risiede stabilmente in un determinato territorio, allo stato libero.

7. Per commercio di animali da compagnia si intende qualsiasi attività economica che comporti atti di cessione e/o compravendita di animali.

Art. 6 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ad ogni specie animale astante sul territorio comunale, in modo stabile o temporaneo

2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche riguardanti l'allevamento di animali da reddito, in quanto regolamentate da normative nazionali e comunitarie;

b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria ed ittica;

c) alle attività di studio e sperimentazione sugli animali in quanto regolamentate da normative nazionali e comunitarie;

d) alle attività di disinfezione e derattizzazione, regolate da disposizioni specifiche.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Detenzione e custodia degli animali

1. Fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalle normative vigenti, chiunque, a qualsiasi titolo, detiene un animale deve averne cura nel rispetto delle norme dettate per la sua tutela. Deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le principali esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale, secondo la specie, la razza e l'età, garantendo in particolare cibo ed acqua, esercizio fisico, pulizia e protezione dagli agenti atmosferici avversi.

2. I proprietari o detentori, anche temporanei degli animali, devono prendere ogni precauzione per impedirne la fuga, per evitare che possano produrre danni da aggressione a terzi, affinché non disturbino la quiete pubblica e non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche o private altrui. I proprietari o detentori, anche temporanei, di animali devono dotarsi degli strumenti adatti alla raccolta delle deiezioni solide prodotte dagli stessi che devono essere conferite negli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo tale da mantenere e preservare lo stato di igiene dei luoghi.

Art. 8

Maltrattamento

Si considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato dal presente Regolamento:

1. detenere animali in spazi angusti, confinarli in terrazze o balconi in modo continuativo e senza possibilità di accesso ai locali interni, qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e non in linea con le caratteristiche etologiche; isolare gli animali in box o cantine, in locali privi di luce oppure rinchiuderli in scatole o contenitori, anche se posti all'interno dell'appartamento o di altri locali, anche commerciali;
2. privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, tenerli in spazi che non offrano un riparo agli agenti atmosferici avversi o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia (intesa per qualsivoglia specie) deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, essere rialzata dal suolo, avere il tetto impermeabilizzato ed essere chiusa su tre lati;
3. detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere nocivo;
4. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, la naturale alternanza tra il giorno e la notte;
5. tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo o comunque quando la temperatura del sole risulti tale da poter creare danno all'animale. È sempre vietato tenere animali chiusi all'interno degli autoveicoli senza ricambio d'aria e per più di 5 ore;
6. tenere qualsiasi animale alla catena o alla corda o qualsiasi altro strumento simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario, con specifica della diagnosi e della durata del trattamento o per effettive, comprovabili e temporanee ragioni di sicurezza. Nei casi ammessi la catena deve essere mobile, dotata di anello rotante assicurato ad un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e tale da permettere all'animale di raggiungere i ripari previsti per le condizioni meteorologiche avverse e dal sole diretto dell'estate, da raggiungere cibo e acqua e sdraiarsi a terra; è vietato agganciare la catena a collari a strozzo;
7. far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo, con punte in grado di provocare dolore all'animale. Nel caso dei cani dovranno essere condotti preferibilmente con pettorina, meglio del tipo H/norvegese/svedese o comunque modelli diversi da quello ad Y che stringendo le scapole del cane può provocare danni allo stesso, soprattutto nei soggetti giovani. La pettorina deve essere della taglia adeguata e adattata al fisico dell'animale;
8. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero;
9. stabulare animali in gabbie con pavimentazione in rete; tale norma non si applica alle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
10. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo e senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per le specie il cui etogramma lo richiede dovrà essere approntato un rifugio ad individuo;
11. colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente;
12. utilizzare animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme in vigore, gli animali saranno sottoposti a sequestro amministrativo al fine di valutarne lo stato di benessere e a confisca qualora la detenzione dovesse violare le normative sul benessere degli stessi. Per quanto concerne le spese nella fattispecie si rimanda a quanto previsto dalla normativa;
13. utilizzare colle, reti, lacci tagliole, vischio o quant'altro per catturare animali di ogni specie.

Art. 9

Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, abbandonare, spargere o depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, chiodi, plastiche e metalli su suolo pubblico o privato. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato usando metodi o materiali in grado di offendere ogni essere vivente che ne venga in contatto. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite da persone preparate ed autorizzate con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo a qualsiasi specie animale e previa affissione di cartelli di avviso e schede tossicologiche con indicazioni sulle terapie di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, è tenuto a segnalarlo prontamente al Sindaco dando ogni indicazione riguardo al posto ove è avvenuto il fatto, alla specie e al numero di animali coinvolti, alla sintomatologia e al tipo di veleno rinvenuto sul luogo.
3. Il medico veterinario libero professionista che preso in cura un animale, emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o che viene a conoscenza di avvelenamento di un animale di qualsiasi specie è tenuto ad avvisare il Sindaco e il Servizio Veterinario della ASL. In caso di decesso dell'animale è opportuno inviare le spoglie e ogni altro campione che possa fornire indicazioni per l'identificazione del veleno all'Istituto Zooprofilattico competente per il territorio, accompagnati dal referto anamnestico.
4. Il Sindaco è tenuto a decretare tempi e modi per la sospensione delle attività svolte nell'area interessata, provvedendo ad attivare ogni iniziativa necessaria per la bonifica dell'area in questione, segnalando con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto opportuno.

Art. 10

Lavori pubblici, trasformazioni urbanistiche e cartellonistica

1. A tutela di esseri umani e animali, nei punti della sede stradale ove si rilevi un passaggio frequente di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competente, idonei rallentatori di traffico in vece di attraversamenti sopra o sotto la sede stradale, nonché cartelli apposti per segnalare il pericolo dovuto all'attraversamento di animali, sempre comunque nel rispetto del Codice della Strada.
2. Al fine di sviluppare una maggiore e migliore conoscenza e rispetto delle altre specie in caso di presenza, anche temporanea, di animali in aree pubbliche quali parchi, giardini, ville storiche ecc., è compito del Comune, anche dopo essersi consultato con le Organizzazioni di Volontariato Protezionistiche, posare apposita cartellonistica che indichi le specie in questione, le loro caratteristiche etologiche, i comportamenti umani da favorire e da vietare.

Art. 11

Smarrimento e rinvenimento

1. In caso di smarrimento o di fuga di un animale, il proprietario o detentore temporaneo a qualsiasi titolo deve denunciarne la scomparsa entro 48 ore alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Polizia Locale che provvederà ad attivare gli operatori autorizzati al recupero. Lo stesso dicasi per quanto concerne il ritrovamento di animali feriti, siano essi domestici o selvatici.
3. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto sia possibile, può provvedere alla messa in sicurezza dello stesso, salvaguardando la propria incolumità. Il primo soccorso può

venire offerto solamente dagli operatori abilitati, siano essi operatori del comune, medici veterinari o volontari qualificati.

4. Gli animali rinvenuti senza proprietario, quando non rientrano nella disponibilità dello Stato, risultano a carico dell'Amministrazione Comunale.

5. Per quanto concerne lo smarrimento o la fuga di un animale pericoloso, l'evento deve essere segnalato immediatamente alle Forze dell'ordine e al Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio.

Art. 12

Eutanasia ed inumazione di animali

1. E' vietato uccidere animali d'affezione e da compagnia se non dopo esame del medico veterinario che attesta condizioni sanitarie adeguate; l'evento deve avvenire tramite eutanasia e con anestesia preventiva in modo da non causare dolore inutile all'animale.

2. Oltre l'incenerimento di animali negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento del proprio animale in terreno privato solamente quando sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani e agli animali attraverso il terreno o le falde acquifere.

3. Il Comune può concedere, qualora se ne presentasse l'esigenza e la possibilità, appositi terreni recintati, in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per gli animali. Per l'inumazione in tali terreni valgono le regole di cui al comma 2.

Art. 13

Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali

1. L'apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di animali d'affezione o da compagnia deve essere regolata dalle normative vigenti sul benessere degli animali. I ricoveri e le aree di detenzione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari proporzionati alle esigenze degli animali ivi detenuti, fornendo garanzie adatte alla prevenzione di incidenti o rischi.

2. Gli animali esposti non devono sostare, nemmeno temporaneamente, in vetrina o all'esterno del punto vendita.

3. È fatto divieto di:

- a) alimentare gli animali in vendita con cibo costituito da animali vivi alla vista di terzi;
- b) esporre in vendita animali che non siano in buone condizioni di salute. Tali animali andranno ricoverati in luogo sicuro e sottoposti alle cure di un medico veterinario;
- c) vendere qualsiasi animale la cui età sia inferiore al normale periodo di svezzamento della specie di appartenenza;
- d) per le specie cui la legge pretende l'applicazione di microchip o indicatore di qualsiasi altro tipo, vendere l'animale senza che tale indicatore sia stato applicato.

4. Per ogni altra specifica riguardante la corretta detenzione degli animali posti in vendita si rimanda all'Art. 8 di questo Regolamento.

Art. 14

Spettacoli, mostre o intrattenimento con animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie per l'esposizione temporanea e il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti.

2. È fatto divieto di offrire animali, sia cuccioli che adulti di qualsiasi specie, come premio o vincita di giochi o in omaggio.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, pur mantenendo il rispetto delle normative sul benessere animale:

- a) alle fiere zootecniche;

- b) alle manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, patrocinate e/o organizzate da enti pubblici;
- c) alle manifestazioni senza scopo di lucro allestite da Organizzazioni di Volontariato Protezionistiche, regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato con finalità di protezione e/o adozione degli animali e preventivamente autorizzate dal Comune;
- d) agli spettacoli viaggianti come il circo, obbligati sempre e comunque al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanati dalla Commissione Scientifica CITES, la cui verifica è di competenza del Servizio Veterinario della ASL e dei Carabinieri-Forestali di competenza per il territorio.
4. È vietata la partecipazione a qualsivoglia manifestazione, agli animali che non hanno superato il periodo di svezzamento previsto per la specie di appartenenza.
5. Per le esposizioni o le manifestazioni che prevedano una durata di tempo superiore alle 24 ore deve essere disposta un'area di "sgambo" ovvero un'area di sosta debitamente recintata e sicura, abbastanza ampia da permettere agli animali di muoversi con una certa libertà;
6. Non è autorizzata la detenzione promiscua tra specie diverse nella medesima area detentiva né la detenzione di animali appartenenti a razze di eguale specie che risultino incompatibili tra loro; è inoltre vietata la detenzione in stato di solitudine di cuccioli e di animali gregari;
7. Per quanto concerne le misure indicate per gabbie e box per cani e gatti si vedano i Capi di questo regolamento riguardanti le specie
8. Le gare di equidi o di altri ungulati quali il palio, la giostra o i tornei sono da sconsigliare. Laddove vi siano le condizioni adatte per questi eventi ci si deve attenere scrupolosamente all'osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti riguardo il benessere degli animali, la loro identificazione, la dichiarazione di provenienza e l'assistenza garantita dall'arrivo alla partenza degli stessi di assistenza veterinaria; il medico veterinario presente deve essere qualificato come esperto per la specie in questione. Il terreno ove gli animali garreranno deve essere esaminato e giudicato da esperti del settore per accertarne la qualità. L'area dovrà essere adeguatamente recintata in modo tale che gli animali non possano provocare danni a cose e persone nonché a sé stessi e ad altre specie.

Art. 15 **Pet therapy**

1. Il Comune sostiene sul territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, educati con metodi rispettosi della loro etologia e condotti da personale qualificato. Gli animali devono aver superato una valutazione a cura del medico veterinario e del medico veterinario comportamentalista che ne abbiano attestato le condizioni sanitarie e le capacità fisiche e psichiche
2. Il benessere che deriva alla specie umana dalla pet therapy non può essere conseguito a danno dell'integrità psico-fisica degli animali.

TITOLO IV **CANI, GATTI ED ANIMALI D'AFFEZIONE**

Art. 16

Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico ed ai mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione a tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali e negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali, salvo fatto ogni luogo

ove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di servizio pubblico, dispongano diversamente.

2. È concessa la possibilità di non ammettere animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongano adeguata cartellonistica con motivazione del divieto. È proibito vietare l'ingresso ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. L'accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private può essere consentito solo dalle strutture stesse e con le modalità dalle stesse indicate.

4. È sempre consentito l'accesso degli animali d'affezione agli ascensori, purchè custoditi secondo le normative e nel rispetto della pulizia, del decoro e della sicurezza, dando comunque la precedenza nella corsa a coloro che non gradiscono la presenza dell'animale.

Art. 17

Numero massimo di animali d'affezione

1. Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere senza scopo di lucro è 5 per ogni specie; il numero è riferito a cani e gatti e sono esclusi gli animali non svezzati. Oltre tale numero il possessore deve darne comunicazione al Comune.

2. È, in ogni caso, vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tale da causare loro problemi di natura igienico-sanitaria o da recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 18

Mancato recupero dell'animale d'affezione

1. Il proprietario dell'animale d'affezione a cui sia stato segnalato il ritrovamento dello stesso, deve immediatamente provvedere al suo recupero, salvo casi di forza maggiore.

2. Il proprietario o detentore anche temporaneo dell'animale d'affezione, nel momento in cui viene a conoscenza della fuga dello stesso deve segnalare l'evento alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio. Al tempo stesso deve adoperarsi in ogni modo possibile per cercare il proprio animale, usando ogni mezzo a disposizione per segnalarne la scomparsa.

CAPO I

CANI

Art. 19

Movimentazione del cane

1. Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina grazie all'identificazione del microchip tramite il Servizio Veterinario della ASL o i Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati. All'atto del cambio di proprietà dell'animale, sia il cedente che il nuovo proprietario sono tenuti ad informare l'anagrafe canina. Il cambiamento di residenza del proprietario e di conseguenza del cane vanno comunicati all'anagrafe canina nei tempi previsti dalla normativa. Il decesso dell'animale deve essere comunicato all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento, accompagnato da relazione del veterinario che ne indichi il decesso e le motivazioni e il fatto che l'animale non abbia morso negli ultimi 15 giorni di vita.

2. Il cucciolo può essere allontanato dalla madre solo dopo aver superato il periodo di svezzamento e comunque, non prima dei 75 giorni di età. La movimentazione dell'animale deve avvenire solo dopo che è stato impiantato il microchip identificativo sullo stesso e con regolare passaggio di proprietà dal cedente al nuovo proprietario.

3. Secondo quanto previsto dalle normative nazionali il cane va condotto in passeggiata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, sia in area urbana che in aperta campagna;
 - b) museruola sempre appresso da esibire e far indossare al cane su richiesta delle Forze dell'Ordine e da far indossare all'animale nei locali e nei mezzi pubblici e nelle situazioni di rischio;
 - c) strumenti necessari alla raccolta delle deiezioni solide che vanno depositate, chiuse negli appositi sacchetti, nei cestini porta rifiuti; l'obbligo non si applica ai cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti o portatori di handicap.
 - d) bottiglia d'acqua da usare quando il cane urina su posti ritenuti sensibili quali porte di casa, cancelli, monumenti, edifici di interesse architettonico, ecc.
4. Chi custodisce un cane, a qualsiasi titolo, deve garantirgli, ogni giorno l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento e quelli detentui in box devono poter effettuare almeno due uscite al giorno di un minimo di mezz'ora ciascuna.
5. E' fatto divieto di affidare cani a persone che, per età, condizione fisica o psicologica siano incapaci di garantire una corretta custodia dell'animale stesso. Il proprietario dell'animale è sempre responsabile dal punto di vista amministrativo, civile e penale di ogni eventuale danno prodotto dal suo animale.
6. I cani considerati dalla legge aggressivi vanno movimentati sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza agosto 2013 "*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*" e successive proroghe, ossia con apposita museruola indossata, oltrechè con guinzaglio lungo 1,5 mt.
7. Il vagantismo reiterato di cani di proprietà anche quando gestiti da un detentore temporaneo è considerata una forma di abbandono ed è regolata dalla normativa vigente.

Art. 20

Recinti e aree di detenzione

1. Le dimensioni dei recinti di contenzione dei cani devono consentire all'animale la possibilità di sgambare adeguatamente, devono avere un riparo dalle condizioni climatiche avverse e una zona ombreggiata, devono avere cuccie rialzate da terra ed isolate con materiale di qualità e di dimensioni adatte alla taglia dell'animale (da modificarsi in luogo della crescita); la pavimentazione deve essere costituita almeno in parte, da materiale non assorbente (cemento, piastrelle, ecc...) e antisdrucciolo e con inclinazione tale da impedire il ristagno delle deiezioni liquide; la recinzione deve essere sufficientemente alta, adeguatamente fissata a terra e di materiale adatto ad impedire la fuga dell'animale; le pareti perimetrali non possono essere oscurate se non nella misura di 3 su 4.
2. L'acqua deve essere sempre a disposizione del cane, il cibo con le tempistiche consone, di qualità e quantità adeguata; l'area di calpestio dell'animale deve essere pulita quotidianamente dalle feci solide.
3. Le dimensioni del box devono tenere conto della taglia e della razza dell'animale; in ogni caso la superficie non può essere inferiore ai 12 mq., equamente distribuiti, con un aumento della metà per ogni animale in più presente nel box. La detenzione in box non deve considerarsi una condizione permanente nel rispetto dell'etologia della specie; qualora non vi siano alternative a tale condizione la superficie minima del box va considerata nelle misure di 20 mq., equamente distribuiti.
4. Su tutta l'area comunale è vietato detenere cani alla catena o con qualunque altro strumento di contenzione simile se non per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. In ogni caso la catena dovrà rispettare quanto disposto al comma 7 dell'art. 8 di questo regolamento.

Art. 21

Accesso alle aree pubbliche, ai parchi e alle aree cani

1. Ai cani, accompagnati dai proprietari o dai detentori anche temporanei è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di pubblico uso compresi parchi, giardini e aree verdi attrezzate.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, dette aree cani, individuate mediante cartelli appositi e recinzioni adeguate i cani possono essere condotti senza guinzaglio né museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore anche temporaneo che deve essere sempre presente vigilando sul corretto comportamento del proprio animale, nel rispetto del regolamento dettato per tali aree e presente sul posto.
3. Nelle aree pubbliche e di pubblico uso, nei parchi e nei giardini, compresi gli spazi di pertinenza delle scuole di qualsiasi livello, i cani devono essere condotti nel rispetto del comma 3 dell'Art 19 del presente Regolamento.
4. I proprietari o detentori anche temporanei dei cani devono evitare che i propri animali possano danneggiare piante, strutture o arredi presenti negli spazi pubblici o di pubblico uso, nei parchi o nei giardini; sono tenuti, nel caso di comprovata colpa, al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il loro ripristino o sostituzione.

CAPO II GATTI

Art. 22 Definizioni

1. I gatti sono animali semisociali che si muovono liberamente in un determinato territorio. Sul dettato della Legge 281/91 e nel rispetto dell'etologia, il riconoscimento della territorialità risulta un fondamento per il benessere della specie che non può essere allontanata dal proprio habitat se non per comprovati motivi sanitari o ambientali, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio.
2. Per "gatto libero" si intende ogni gatto non di proprietà, che vive costantemente nel proprio habitat. L'habitat è il territorio, pubblico o privato, urbano e non , edificato e non, nel quale un gruppo di gatti vive abitualmente
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo, anche limitato, di gatti che vive in modo stanziale in un determinato territorio dove svolge le funzioni vitali (mangiare, dormire, riposare, intessere rapporti sociali, ecc...).

Art. 23 Compiti del Comune e dell'Azienda ASL

1. Il Comune e l'Azienda ASL, sulla base delle normative, provvedono alla cattura, alla cura e alla sterilizzazione, nonché alla reimmissione successiva nella stessa colonia di appartenenza, dei gatti che vivono liberi.
2. La cattura dei gatti che vivono liberi, può essere effettuata in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato, con le gattare/gattari o con personale incaricato dal Comune.

Art. 24 Colonie feline

1. Le colonie feline sono considerate "patrimonio bioculturale" e sono tutelate dalla normativa vigente. Nessuno può recare disturbo ai gatti che vivono liberi .
2. Il Comune può apporre cartellonistica di segnalazione delle colonie feline quando e dove lo ritenga necessario.

3. L'accesso della gattara/gattaro a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario di dette zone il quale non può, in ogni caso, impedire che i gatti possano uscire dalla sua proprietà.
4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, in qualità di responsabili o gattari, si occupano per la cura e il sostentamento dei gatti di colonia.
5. Chiunque intenda occuparsi di una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio o al Comune.
6. Il responsabile della colonia felina deve avere cura dell'area ove vengono posate le ciotole per il cibo e l'acqua, evitando situazioni di degrado igienico-sanitario. La posa di ciotole e cucce è permessa nelle zone pubbliche, in concordato con il Comune e in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato. Gli strumenti usati non vanno comunque posati in modo tale da ostacolare i mezzi di locomozione o da occludere il passaggio sui marciapiedi.

Art. 25 **Gatti di proprietà**

1. Il Comune incentiva, tramite il posizionamento del microchip, l'iscrizione all'anagrafe felina nazionale dei gatti di proprietà, anche mediante campagne di informazione condotte in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato protezionistiche.
2. Il Comune incentiva e promuove campagne di sterilizzazione dei gatti di proprietà che siano lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e di muoversi liberamente sul territorio, al fine di contenere le nascite incontrollate e il numero di soggetti presenti sul territorio.

TITOLO V **EQUIDI**

Art. 26 **Principi**

1. Fanno parte della famiglia degli equidi gli esemplari appartenenti alla specie cavallo, pony, asino, mulo e bardotto.
2. Il comune ne promuove la tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e condizioni di vita appropriate, favorendone una corretta gestione e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

Art. 27 **Norme di tutela**

1. Per quanto concerne la corretta detenzione degli equidi si rimanda al "*Codice per la tutela e la gestione degli equidi*", emanato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
2. Chiunque venga in contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere degli stessi avendo cura di segnalare tempestivamente ogni forma di maltrattamento o comportamento inadeguato nei loro confronti.
3. È vietato impastoiare gli arti degli equidi.

TITOLO VI

ANIMALI DA REDDITO

Art. 28

Allevamento animali da reddito per zootecnia

1. A tutti gli animali detenuti ai fini di reddito deve esser garantita una vita dignitosa nel rispetto dell'etologia della specie in questione in ogni fase della vita, compresa quella di trasporto verso i locali di macellazione.
2. Le strutture detentive devono essere adeguate, conformi alle normative vigenti.
3. I locali di stabulazione devono essere mantenuti puliti, gli animali devono poter avere lo spazio sufficiente per i movimenti necessari come sdraiarsi, attingere all'abbeveratoio, al cibo e a quant'altro pretenda la loro etologia. L'acqua, il cibo e una adeguata illuminazione naturale non dovranno mai mancare.
4. Per gli animali detenuti a catena, la lunghezza dovrà essere tale da permettere loro ogni azione di cui al comma 3.
5. E' fatto assoluto divieto di amputare parti di animali quali coda, denti, becco, artigli, pelo e piume.

Art. 29

Detenzione di animali da reddito a carattere familiare

1. L'allevamento di animali da reddito è vietato nelle zone urbane, al fine di evitare problemi di carattere igienico-sanitario.
2. Nelle zone agricole l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito previa comunicazione all'Azienda ASL competente per il territorio.
3. In ogni caso la detenzione di animali da reddito a carattere familiare è autorizzata dal Sindaco, su parere dell'Azienda ASL competente per il territorio, alle seguenti condizioni:
 - a) che ogni animale da detenere sia identificato in numero e tipologia;
 - b) che l'allevamento rispetti le normative sul benessere degli animali presenti;
 - c) che venga applicata una corretta prassi igienica contro il proliferare di insetti e roditori.

TITOLO VII

AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA

Art. 30

Detenzione di volatili

1. Le dimensioni delle gabbie di detenzione dei volatili devono essere per uno e fino a due adulti:
 - a) due lati della gabbia di cinque volte e due lati di tre volte, rispetto all'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni uccello in più le dimensioni delle gabbie devono essere aumentate del 30%;
 - c) le dimensioni delle gabbie possono essere variate (sono in termini migliorativi) qualora l'etologia della specie lo richiedesse per il benessere dell'animale.
2. È obbligatorio che almeno metà della gabbia, se e quando posizionata all'aperto, sia coperta da un'adeguata tettoia in materiale isolante per la protezione dai raggi solari diretti.
3. Ogni gabbia deve esser dotata di un numero sufficiente di mangiatoie, posatoi e abbeveratoi e che siano posizionati in modo tale che ogni volatile possa accedervi in modo semplice e senza toccare il fondo della gabbia. Deve essere presente inoltre il materiale necessario per il bagno e

quando necessario, il nido per la cova.

4. I volatili appartenenti a specie sociali devono esser tenuti in coppia.

5. È fatto divieto di:

a) detenere volatili legati al trespolo;

b) strappare il piumaggio, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche comprovate da motivazioni veterinarie certificate dal medico che ha eseguito l'intervento;

c) detenere un numero troppo elevato di volatili nella medesima gabbia con dimensioni non adeguate nonchè stabulare nella stessa gabbia specie non compatibili tra loro;

d) posizionare le gabbie con esposizione a correnti d'aria, alla luce solare diretta e troppo vicine a fonti di calore.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi inerenti il trasporto a seguito del proprietario per ogni esigenza.

Art. 31

Popolazione della Columba livia var. domestica

1. Laddove vi siano le condizioni favorevoli ad una proliferazione dei colombi, grazie a nidificazione o stabulazione, tali da entrare in contrasto con l'ecosistema urbano e con la vivibilità in città devono essere attuati, nel rispetto del benessere delle specie in questione i seguenti interventi:

a) creazione di condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi, senza che queste violino il benessere degli animali;

b) pulizia e disinfezione delle superfici interessate per mantenere buone condizioni igieniche.

2. Il Comune può adottare, quando la proliferazione dei colombi risulti eccessiva, metodi di controllo incruenti come la somministrazione di mangime medicato, per contenere la riproduzione.

Art. 32

Protezione dei nidi

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli nel periodo della riproduzione e dello svezzamento. Qualora siano da compiersi lavori edili che ne pretendano la distruzione o lo spostamento (consigliato) sono da eseguirsi in tempi diversi da quelli della stagione riproduttiva.

Art. 33

Tutela della fauna selvatica

1. E' vietato disturbare, catturare o disturbare la fauna selvatica nelle aree di verde pubblico, comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che allo stato di uova o larve.

2. La pulizia di alvei dei corsi d'acqua o dei laghetti artificiali o naturali o delle pozze di ristagno dove siano presenti mammiferi, uccelli, rettili o anfibi deve avvenire nel massimo rispetto delle specie presenti, avendo cura di non arrecare danno agli animali.

TITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 34

Animali acquatici

1. Gli animali acquatici devono essere detenuti sulla base delle loro caratteristiche etologiche. Gli animali appartenenti a specie sociali devono essere detenuti in coppia.
2. Il Comune tutela la fauna autoctona. È fatto divieto di creare opere che possano ostacolare la risalita dei pesci a meno che non vengano previste vie alternative.

Art 35
Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a tre litri per centimetro della somma della lunghezza totale degli animali ivi detenuti.
2. Devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua che deve avere temperatura e caratteristiche chimico-fisiche adatte alle specie contenute.

Art. 36
Divieti

1. E' fatto divieto di:
 - a) usare acquari sferici o con pareti curve di materiale trasparente;
 - b) porre gli animali acquatici di mare in acqua dolce e viceversa;
 - c) detenere gli animali acquatici fuori dal loro elemento naturale, anche se posti sopra il ghiaccio o impianto refrigerativo;
 - d) detenere gli animali acquatici in vasche con temperature non conformi alle esigenze etologiche della specie.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano sia nei confronti dei privati cittadini che delle attività commerciali.

Art. 37
Tratarughe acquatiche

1. E' fatto divieto di abbandonare tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

TITOLO IX
PICCOLA FAUNA

Art. 38
Tutela della piccola fauna

1. Il Comune tutela tutte le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante ogni fase biologica della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte migratorie, lo svernamento, il raduno, l'alimentazione, la riproduzione e la muta. Il Comune tutela la piccola fauna anche alle forme larvali o di uova.
2. Le specie animali oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - c) tutti i mammiferi salvo fatto per quelli inseriti nella Legge 157/92;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctona;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati d'acqua e di terra.

3. È da considerarsi oggetto di tutela il chiroterro di specie autoctona.
4. Sono vietate l'uccisione, la cattura e il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto e il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3.

Art. 39

Roditori, lagomorfi e mustelidi

1. Per quanto concerne la detenzione dei conigli, i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Le gabbie non devono presentare spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale ivi detenuto; le gabbie non devono avere il fondo a griglia e lo stesso deve essere ricoperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.
2. Le gabbie devono avere le seguenti misure: lunghezza pari a quattro volte la lunghezza dell'animale e larghezza pari a due volte la lunghezza dell'animale; la gabbia deve essere sufficientemente alta da permettere al coniglio la posizione eretta. Per ogni animale in più le misure in lunghezza e larghezza vanno aumentate del 30%.
3. E' fatto divieto di:
 - a) detenere conigli in ambienti umidi e privi della luce solare;
 - b) usare gabbie chiuse da pareti di plastica o vetro su tutti e quattro i lati;
 - c) detenere i conigli in gabbia in modo permanente; deve essere consentito un numero congruo di uscite giornaliere;
 - d) posizionare le gabbie contenenti i conigli sotto il sole diretto e alla mercè di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
4. Quanto prescritto ai commi 1, 2 e 3 si applica tanto alla detenzione domestica quanto alle attività commerciali.
5. Per quanto riguarda le gabbie per furetti, criceti e piccoli roditori valgono le misure da attuarsi per i conigli.
6. Per ogni specie quivi elencata si deve tenere conto delle esigenze di benessere nel rispetto dell'etologia della specie stessa.

TITOLO X ARTROPODI

Art. 40

Tutela degli artropodi

1. Considerato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio, in tutta l'area comunale, con particolare attenzione a giardini e parchi, è particolarmente tutelata la presenza di animali invertebrati ad eccezione delle specie considerate nocive alle specie vegetali o agli animali. La loro presenza va segnalata agli enti preposti al fine di preservarne la presenza ed edurre la popolazione in merito alla loro importanza.
2. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

TITOLO XI ANIMALI ESOTICI

Art. 41

Tutela degli animali esotici

1. L'allevamento, la detenzione e il commercio di animali esotici è regolato dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 a ratifica della Convenzione di Washington sul commercio internazionale

delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

2. Per animali esotici si intendono tutte le specie di mammiferi, rettili, uccelli ed anfibi che vengono considerate fauna selvatica esotica, che vivono di norma in stato di libertà nei Paesi d'origine e dei quali non esistono popolazioni stabili sul territorio nazionale.

3. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, tramite il Servizio Veterinario della ASL di competenza per il territorio. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata solo al legittimo proprietario. La domanda deve essere corredata da documentazione che ne attesti l'identificazione, la provenienza e la proprietà e consegnata entro otto giorni dalla nascita in cattività dell'animale o dall'acquisizione di proprietà. Altresì, entro otto giorni deve essere denunciata al Sindaco la morte o l'alienazione dell'animale.

4. L'allevamento per il commercio ed il commercio stesso di animali esotici sono subordinati a permesso rilasciato dal Sindaco, previa visione del Servizio Veterinario della Asl competente per il territorio. L'autorizzazione sarà valida solamente per le specie esotiche indicate nella domanda.

5. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio accertare che il possessore degli animali abbia appreso nozioni di zoologia, igiene ed etologia riguardo alle specie detenute e che i ricoveri destinati agli animali garantiscano una detenzione che rispetti il benessere degli animali e forniscano garanzie alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.

6. La detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici senza le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e il sequestro cautelativo degli animali con provvedimento del Sindaco e il trasferimento degli stessi a spese del detentore, presso un centro idoneo alla detenzione.

7. Il Comune si impegna a disincentivare l'acquisto e la detenzione di animali esotici, tramite campagne educative.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento il Servizio di Polizia Locale, il Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio e tutte le Forze di Polizia nonché le Guardie Particolari Giurate con specifici incarichi zoofili.

2. Il Comune vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento anche in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato regolarmente riconosciute ed aventi finalità di protezione degli animali.

Art. 43 Sanzioni

1. Chiunque commetta una violazione al presente Regolamento, che non sia già punita ai sensi di altra norma di legge prevalente, è soggetto al pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione sarà proporzionata in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Affinchè vi sia una corretta applicazione del presente Regolamento sarà cura del Comune assicurare adeguata informazione alla popolazione e nelle scuole con la collaborazione della Polizia Locale e delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente riconosciute ed aventi finalità di protezione degli animali.

Art. 44
Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 43 del presente Regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento di attività del Comune dirette alla tutela degli animali e ad attività e progetti, anche di carattere formativo, formulate dal Comune in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato protezionistiche, ambientali e zoofile riconosciute ed operanti sul territorio comunale.

Art. 45
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.